

LUIGI CANALI

PRESIDENTE COMMISSIONE SANITA' REGIONE LAZIO

Tipologia del documento: Proposta

Luogo e data: Roma, 21/10/2009

data:

Descrizione documento: PROPOSTA DI LEGGE SU RADIOLOGIA

documento: INTERVENTISTICA

Destinatario documento: PUBBLICO

documento:

Dettaglio documento: La Radiologia Interventistica (R.I.) è una branca della Radiologia che grazie allo sviluppo tecnologico avvenuto negli ultimi anni rappresenta uno dei campi più in evoluzione della medicina.

La sua attività, con l'ausilio delle metodiche d'immagine ecografica e radiologica, si esplica nella diagnosi e nel trattamento mini-invasivo di numerose patologie. Il miglioramento delle tecniche d'immagine e dei presidi utilizzati per l'attività interventistica, unitamente alla necessità della medicina moderna di trattare le patologie sempre in modo meno invasivo per il paziente, con minori costi sociali e ridotte giornate di degenza ha diffuso le pratiche interventistiche a che sono attualmente praticate negli ospedali di medie e grandi dimensioni. Nel corso degli ultimi venti anni si è formata una nuova figura

professionale, il radiologo interventista che negli anni '70 e '80 era identificato con il radiologo, angiografista cioè dal radiologo che utilizzava metodiche invasive per lo studio del sistema vascolare. Per caratteristiche formative e per competenza professionale nell'uso delle metodiche dell'imaging il radiologo interventista ha ampliato il campo d'azione su metodiche terapeutiche mini invasive che vanno oltre il settore vascolare, da cui si è partiti e includono adesso il settore extravascolare e oncologico. Il bisogno di caratterizzare e connotare meglio il medico interventista ha portato nei paesi più avanzati tecnologicamente ed economicamente, come gli Stati Uniti alla creazione di una vera e propria specialità in Interventistica già dal 1992 e attualmente ci sono circa 5000 medici radiologi interventisti. Il nostro ordinamento universitario prevede dai prossimi anni l'allungamento del corso curricolare e la formazione accademica e non solo "pratica" di radiologi interventisti. Volendo fare dei raffronti numerici in Italia su circa 9000 radiologi iscritti alla società scientifica di radiologia medica SIRM, circa 500 radiologi sono iscritti alla sezione di studio in radiologia interventistica, rappresentando circa il 5,5 % del totale di medici radiologi, un numero sicuramente non congruo per rispondere alle esigenze dei reparti d'emergenza dei DEA di I e II livello. Di fronte a questa spinta sanitaria, tecnologica ed economica che promuove il trattamento di molte patologie in modo mini invasivo, con l'ausilio delle

metodiche d'imaging soprattutto quelle radiologiche che utilizzano i raggi X, I radiologi interventisti per l'esiguo numero e per il loro inquadramento nell'area dei servizi spesso incontrano difficoltà a gestire tali cambiamenti. Anche per questo motivo si è assistito negli ultimi anni all'ingerenza da parte di altre specialità nei settori di pertinenza del radiologo interventista, facilitata anche dalle lacune interpretative riguardanti le metodiche complementari previste dalla legge 187/2000 riguardanti l'utilizzo delle apparecchiature radiologiche. Si assiste, infatti, in assenza del medico radiologo all'esecuzione di metodiche diagnostiche e terapeutiche con l'ausilio dei raggi X nelle sale operatorie, spesso disattendendo le norme radio protezionistiche, di archiviazione delle immagini e di refertazione e compiendo a tutti gli effetti un atto radiologico non essendo specialista nel settore. Va rilevato che l'effettuazione di procedure di Radiologia Interventistica, in particolare endovascolare, in sezione di radiologia vascolare offre maggiori garanzie per la qualità delle immagini necessarie per la guida delle procedure, la radioprotezione dei pazienti e degli operatori rispetto a interventi analoghi fatti in sala operatoria con le apparecchiature radiologiche portatili, con minori performance, affidabilità e maggiori problemi per garantire la radioprotezione. Per tali motivi si è sentita la necessità di disciplinare l'attività della radiologia interventistica con una proposta di legge che

prevede la creazione di centri di radiologia interventistica con differenti livelli di complessità e un centro di riferimento regionale, stabilendo i requisiti tecnologici, strutturali, organizzativi e formativi del personale al fine di standardizzare le procedure e i livelli di qualità negli ospedali dove l'attività interventistica è svolta.

Unitamente alla creazione di centri d'eccellenza è necessario prevedere una rete di radiologi da dedicare alle tecniche interventistiche d'emergenza o più semplici e di diagnostica mini-invasiva diffusamente in sede ospedaliera e in ambulatori specialistici. La proposta di legge consta di sei articoli. Nel primo sono contenute le finalità che il provvedimento intende perseguire, con particolare attenzione agli obiettivi di qualità ed efficienza che rappresentano i cardini di tutta l'attività sin qui posta in essere dalla Regione anche attraverso gli atti di programmazione più recenti come il piano sanitario ed il provvedimento di riordino della rete ospedaliera. Il secondo articolo contiene la definizione della radiologia interventistica e successivamente individua la rete regionale delle strutture sanitarie operanti in tale settore specialistico. Il terzo articolo definisce la natura del centro di riferimento regionale e ne delinea i compiti principali sia di natura sanitaria che istituzionale. Il quarto articolo prevede l'adozione di un regolamento di attuazione della legge che dovrà disciplinare tutti gli aspetti di dettaglio quali le modalità organizzative e gestionali delle

strutture, la tipologia degli interventi effettuabili e ogni altro elemento utile all'efficace attuazione del provvedimento legislativo. Il sesto articolo, infine, prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto degli atti di programmazione sanitaria, al fine di perseguire gli obiettivi di salute, di qualità ed efficienza del servizio sanitario regionale, interviene, con la presente legge, per la disciplina omogenea e razionale delle prestazioni di radiologia interventistica erogate dalle strutture sanitarie pubbliche nonché per la definizione dei criteri di attivazione delle strutture e dei servizi previsti dalla presente legge.

Art. 2

(Attività di radiologia interventistica)

1. La radiologia interventistica, branca clinica della radiologia, comprende tutte le procedure invasive o mini-invasive diagnostiche e terapeutiche effettuate mediante la guida ed il controllo delle metodiche di diagnostica per immagini quali, a titolo esemplificativo, biopsie guidate dall'imaging, interventistica vascolare, extra vascolare ed oncologica. 2. Al fine di perseguire gli obiettivi della presente legge, si individuano le seguenti strutture sanitarie in ambito regionale: a) un centro di riferimento regionale, presso il dipartimento di diagnostica per immagini, radiologia interventistica, imaging

molecolare e radioterapia del Policlinico Universitario "Tor Vergata"; b) centri di secondo livello, ubicati in ciascuna provincia, presso strutture ospedaliere dotate di DEA di II livello, la cui responsabilità è affidata ad un radiologo interventista titolare di unità operativa complessa; c) centri di primo livello avanzato, presso le strutture sanitarie dotate di pronto soccorso, la cui responsabilità è affidata ad un radiologo interventista titolare di unità operativa semplice dipartimentale; d) centri di primo livello, presso le strutture sanitarie dotate di pronto soccorso, la cui responsabilità è affidata ad un radiologo interventista titolare di unità operativa semplice; e) una rete di servizi territoriali di base, presso strutture ospedaliere o ambulatoriali, la cui responsabilità è affidata ad un radiologo interventista titolare di unità operativa semplice.

3. I radiologi responsabili delle strutture di al comma 2 devono possedere titoli professionali specifici quali dottorato di ricerca o master universitari nonché comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore. 4. In fase di prima applicazione, per l'affidamento degli incarichi di responsabilità dei centri di comma 2, si prescinde dal possesso dei titoli cui al comma 3, fermo restando che i medesimi titoli vanno acquisiti dai soggetti interessati entro cinque anni dall'affidamento dell'incarico medesimo.

Art. 3

(Centro regionale di radiologia interventistica)

1. Il centro di riferimento regionale di cui

all'articolo 2, comma 2, lett. a) si qualifica come una struttura sanitaria dotata di moderni ed aggiornati requisiti tecnologici, di professionalità adeguate e di mezzi idonei per effettuare l'addestramento professionale del personale medico e non medico. 2. Il centro di cui al comma 1 è collegato attraverso sistemi informatici ai centri periferici nei cui confronti esercita attività di coordinamento e monitoraggio.

Art. 4

(Vigilanza e controllo)

1. Le aziende sanitarie locali esercitano attività di controllo e vigilanza nei confronti dei centri individuati ai sensi della presente legge ed inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, all'assessorato competente in materia di sanità, dettagliata relazione sull'esito delle verifiche effettuate.

Art. 5

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di sanità, provvede, tra l'altro, ad individuare e definire: a) l'ubicazione dei centri di cui all'articolo 2, lett. b), c) d) ed e); b) la tipologia degli interventi effettuabili dai centri di radiologia interventistica; c) i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi dei centri medesimi; d) i requisiti professionali e formativi nonché le modalità di verifica circa il mantenimento dei

medesimi; e) le linee guida relative alle attività di formazione permanente per il personale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.